

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE
AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO**

**Articolo 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso - Belluno (nel seguito Camera di Commercio), nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e delle indicazioni impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

**Articolo 2
Violazioni sanzionabili**

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni relativo ad imprese od unità locali iscritte in corso d'anno; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini.
3. Per termini di versamento si intendono le scadenze ordinarie previste dall'art. 17 co. 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in ogni caso non vengono considerate ordinarie le scadenze per le quali viene richiesto il versamento di interessi di mora.

**Articolo 3
Violazioni non sanzionabili, estinzione di crediti tributari di modesto ammontare ed altre cause di estinzione del credito**

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i

termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.

2. La Camera qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44, non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 30,00 a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
5. Qualora nelle annualità successive a quella di riferimento del diritto annuale, non contestata in applicazione del comma precedente, lo stesso soggetto compia altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale la Camera di Commercio provvederà alla contestazione anche delle precedenti violazioni commesse e non contestate entro il limite della prescrizione e decadenza previste dalle disposizioni in vigore.
6. Non si fa luogo in ogni caso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi, sia pari od inferiore ad euro 12,00.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della leale collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione - Rinuncia alla procedura sanzionatoria e scarico

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente di Area o da funzionario da lui delegato.
2. Il Dirigente di Area, o i suoi delegati, a seguito della valutazione operata dagli uffici competenti, decide se rinunciare all'avvio del procedimento sanzionatorio per le annualità del diritto dovute allorquando ai sensi dell'art. 26 co. 10 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, si stimi che il costo

della procedura di riscossione sia superiore all'importo da recuperare anche in relazione alla effettiva possibilità di riscossione provvede al discarico delle annualità già sanzionate.

3. Analoga procedura trova applicazione per le annualità di diritto annuale dovute dalle società di capitali, cooperative e consorzi cancellate dal registro delle imprese - con normale procedura o per provvedimenti di cancellazione d'ufficio in base alle disposizioni normative in vigore - per tutte le annualità del diritto annuale, laddove si riscontri l'impossibilità di procedere alla riscossione, o quando la stessa si riveli anti-economica, in base alle disposizioni normative ed alla giurisprudenza in materia.
4. Sempre ai sensi dell'art. 26 co. 10 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, si rinuncia, in considerazione del modestissimo tasso di riscossione a fronte di costi certi, alle insinuazioni nei procedimenti fallimentari.
5. Oltre ai casi previsti dai commi precedenti, non si procede alla contestazione all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta di cui al presente regolamento ed eventualmente al discarico dei ruoli già emessi nei seguenti casi:
 - a) Imprese che presentino le circostanze richieste dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, ma che, per cause diverse, permangano iscritte al Registro delle Imprese;
 - b) Imprese per le quali, a seguito di documentata istruttoria, ricorra il mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi, condizione accertata dalla concomitanza delle seguenti condizioni:
 - mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;
 - assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;
 - mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa.
 - c) Impossibilità oggettiva di identificare il debitore;
 - d) Imprese per le quali, a seguito di documentata istruttoria, ricorra il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e almeno una tra le altre condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 247/2004 si sia manifestata in data antecedente al 31.12.2001;
 - e) Imprese per cui risulti chiusa una procedura fallimentare, risulti la mancanza di reddito d'impresa e versamenti tributari e sia possibile dimostrare, in qualunque modo, il mancato esercizio dell'attività dalla data di apertura del fallimento, si procederà al discarico delle cartelle emesse e alla rinuncia della contestazione per le annualità non ancora iscritte a ruolo;
 - f) Qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività);
 - g) Imprese per le quali, a seguito di documentata istruttoria, ricorra l'assenza di riscossioni per almeno dieci annualità già iscritte a ruolo, l'assenza di movimentazione fiscale negli ultimi cinque anni, l'assenza di procedure esecutive da parte dell'Agente della riscossione oppure la presenza di procedure esecutive eseguite da almeno tre anni che non abbiano dato esito alcuno.

L'elenco degli sgravi / discarichi effettuati nel corso del semestre precedente ai sensi del presente articolo, dell'art. 13 co. 2 e dell'art. 17 vengono ratificati cumulativamente dal Segretario generale o dal Dirigente di Area con propria determinazione da comunicare successivamente al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni, versamento tardato, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
4. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte, nei termini previsti per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%, si applica la sanzione del 30% e le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 sulla quota di diritto omesso.
5. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte con ritardo superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 3, si applica la sanzione del 30% nonché le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 sulla quota di diritto dovuto.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata ai sensi dell'art. 4 co. 3 D.M. 54/2005 e art. 7 comma 1e 2 del D.Lgs. 472/97 al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno finanziario	Incremento della sanzione
Da 100 fino a 200 euro	5%
Da 201 a 500 euro	10%
Da 501 a 1.000 euro	15%
Da 1001 a 5.000 euro	20%
Oltre 5000 euro	30%

Articolo 8
Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore
e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, considera anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionate commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata, in proporzione al diritto omesso, di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 9
Riduzione della sanzione a seguito di eventi straordinari o crisi di mercato

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale del 40%, calcolata in proporzione al diritto dovuto a seguito di fattori di crisi, riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento, determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati dalla Camera di Commercio.
2. La riduzione si applica esclusivamente ai pagamenti incompleti o tardati.

Articolo 10
Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati:

Una violazione nel triennio	1 tardivo versamento	7%
	1 omesso versamento	15%

Due violazioni nel triennio	2 tardivi versamenti	20%
	1 tardivo + 1 omesso versamento	25%
	2 omessi versamenti	30%
Tre violazioni nel triennio	3 tardivi versamenti	35%
	2 tardivi + 1 omesso versamento	40%
	1 tardivo + 2 omessi versamento	45%
	3 omessi versamenti	50%

Articolo 11 Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

Numero violazioni	Maggiorazione
Due annualità	50%
Tre annualità	100%
Quattro annualità	200%
Più di quattro annualità	300%

2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione della violazione.

Articolo 12 Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, la misura della sanzione risulterà dall'applicazione dell'art. 13 comma 1 lett. a), a-bis) e b) del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto. Il ravvedimento si intende comunque perfezionato se diritto omesso, interessi e sanzione sono

versati nei termini di cui all'art. 13 comma 1 lett. a), a-bis) e b) del D.Lgs. n. 472/1997, anche in momenti diversi.

3. In caso di versamento, entro i termini previsti per il ravvedimento, di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma comunque con sanzioni ed interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si considera perfezionato limitatamente a tale importo.
4. In caso di versamento, entro i termini previsti per il ravvedimento, di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni ed interessi non commisurati al diritto versato, il ravvedimento si considera perfezionato limitatamente alla quota parte di diritto annuale proporzionata alla somma complessivamente versata;
5. L'applicazione dei commi n. 3 e n. 4 è possibile allorquando esista l'evidenza dell'intenzione dell'impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso verificando l'utilizzo del codice tributo relativo alla sanzione.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure decise dalla Giunta camerale con propria deliberazione:
 - a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Giunta camerale con la medesima deliberazione di cui al punto precedente può individuare ulteriori fattispecie, rispetto a quelle previste dall'art. 5, da escludere dalla sanzionabilità e per cui provvedere all'eventuale discarico delle sanzioni già irrogate:
 - per manifesta non economicità ai sensi dell'art. 26 co. 10 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
 - qualora rilevi una eccessiva complessità normativa oppure un mutamento legislativo che possa aver indotto in errore il contribuente;
 - per altre cause da motivare adeguatamente nel provvedimento sopra richiamato.
3. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa per la quale risponderà il titolare nel caso delle imprese individuali, i soci amministratori nel caso di società di persone e la stessa società nel caso di società di capitali. Nel caso di società di persone liquidate o cessate la sanzione è irrogata ai soci. Nel caso di società di capitali la sanzione è irrogata nei limiti delle somme distribuite ai soci rilevabili dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto.
4. Con il medesimo provvedimento la Giunta ha facoltà, qualora ne ravvisi i presupposti, di dare applicazione agli artt. 8, 10 e 11 del presente Regolamento.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento e sospensione della riscossione

1. Ai sensi dell'art. 36 co. 2-bis e 2-ter D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31, la gestione dei pagamenti dilazionati è attribuita all'agente della riscossione territorialmente competente.
2. Il Dirigente di Area, o i suoi delegati, a seguito della valutazione operata dagli uffici competenti, decide se concedere la sospensione della riscossione fino al massimo di un anno nel caso di temporanea impossibilità di reperire i soci al fine di procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese di una società.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può:
 - a) presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale avverso l'atto entro 60 giorni dalla notifica;
 - b) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può:
 - a) presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale avverso la cartella entro 60 giorni dalla notifica;
 - b) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
4. Ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui all'articolo prima citato. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
5. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 17 Autotutela

1. Il Segretario Generale, il Dirigente di Area competente o un funzionario delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in
2. caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
3. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.

4. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
5. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
6. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

Articolo 19

Norma transitoria e finale

1. Nel rispetto dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 472/97 le violazioni di cui all'art. 6 comma 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, relative agli anni 2001 e 2002 sono sanzionate con un minimo del 10% del diritto dovuto.

Articolo 20

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo camerale a termini di legge. Esso verrà pubblicato sul sito web istituzionale.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 172 DEL 23.11.2017 E SUCCESSIVAMENTE RATIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CAMERALE N. 24 NELLA SEDUTA DEL 05.12.2017, IN VIGORE DAL 23.12.2017.